

SEMINARIO
TENUTO PRESSO LA FACOLTA'
DI ECONOMIA E COMMERCIO DI BOLOGNA

L'IMPRENDITORE AGRICOLO

Curato dal Dott. MAURO MICHELINI

Anno Accademico 1981-82

SEMINARIO
TENUTO PRESSO LA FACOLTA'
DI ECONOMIA E COMMERCIO DI BOLOGNA

L'IMPRENDITORE AGRICOLO

Curato dal Dott. MAURO MICHELINI

Anno Accademico 1981-82

L'IMPRENDITORE AGRICOLO

INDICE GENERALE

<u>Premessa</u>	PAG.	3
<u>Capitolo I - L'IMPRENDITORE AGRICOLO</u>		
a) La coltivazione del fondo.		8
b) La silvicoltura.		17
c) L'allevamento del bestiame.		20
d) Le attività agricole per commercio.		26
e) Un caso particolare: le cooperative agricole.		43
<u>Capitolo II - L'IMPRENDITORE AGRICOLO E L'IMPRENDITORE COMMERCIALE</u>		
a) Introduzione.		46
b) La nozione di agrarietà.		47
c) L'esercizio normale dell'agricoltura.		50
d) Alcune attività al limite:		
1-Floricoltura, vivaistica, coltura di funghi.		55
2-Gli allevamenti in batteria.		60
3-L'itticoltura.		63

Capitolo III - IL PICCOLO IMPRENDITORE AGRICOLO

PA 6.

- a) L'origine della figura giuridica del coltivatore diretto.
- b) Il coltivatore diretto.

66
72

Capitolo IV - L'ESERCIZIO INDIVIDUALE E COLLETTIVO DELLE ATTIVITA' AGRICOLE

- a) L'impresa familiare e la comunione tacita familiare nell'esercizio dell'agricoltura:
 - 1-Introduzione.
 - 2-La connessione fra l'esercizio dell'attività agricola e il gruppo domestico nel codice civile del 1942.
 - 3-L'impresa familiare e la comunione tacita familiare.
- b) Le società agricole.
 - 1-Le scritture contabili.
 - 2-Il fallimento.

80

82

85

98

101

Bibliografia:

PREMESSA

La figura dell'imprenditore agricolo, come fattispecie giuridica disciplinata positivamente, costituisce una totale innovazione introdotta dal vigente codice civile rispetto alla legislazione precedente, laddove l'esercizio di attività agricole non era considerato produttivo di redditi d'impresa: in epoca anteriore al codice attuale questa situazione si rifletteva nella collocazione particolare in cui erano state incluse le attività di sfruttamento delle risorse della terra, che non era il codice di commercio, al fianco delle altre attività di imprese di manifatture, di fabbriche o tra gli atti di commercio così come previsto dall'art. 3 dello stesso codice di commercio. L'esercizio di attività agricole era infatti disciplinato dal codice civile vigente in quel periodo, atteso che la coltivazione del fondo era considerata un'attività di mero godimento, come in modo

cioè di esercitare il diritto di proprietà o un altro diritto, reale o obbligatorio, che avesse ad oggetto la terra.

La circostanza che il coltivatore attraverso la vendita dei prodotti ottenuti dal fondo mirasse al conseguimento di un profitto, o comunque di un ricavo che gli consentisse di vivere in condizioni di auto-sufficienza, non era giudicata una condizione sufficiente ad attribuirgli la qualifica di commerciante; e questo nonostante l'ottenimento dei prodotti dal fondo non fosse il frutto esclusivo dell'energia genetica della terra, ma il risultato dell'organizzazione di complessi fattori produttivi quali la forza-lavoro ed in qualche caso anche di capitali.

Al fondo degli archetipi giuridici adoperati per escludere la natura di attività di impresa a quelle attività agricole poste in essere con una organizzazione di elementi simili a quelle definite commerciali ai

sensi del codice di commercio, si celano ragioni di politica economica che intendevano privilegiare la classe dei proprietari terrieri, molto potente in quel periodo dal punto di vista politico, sottraendola agli obblighi della tenuta delle scritture contabili e al fallimento, riservati solo agli imprenditori commerciali.

Oggi l'agricoltura è invece considerata attività di impresa: l'art. 2135 del CC definisce infatti come imprenditore, ed in particolare come imprenditore agricolo chi esercita un'attività diretta alla coltivazione del fondo, all'allevamento del bestiame ed alle attività connesse.

Nell'ambito di un sistema legislativo che vede nell'imprenditore colui che esercita un'attività produttiva creatrice di nuova ricchezza, l'imprenditore agricolo ha trovato la propria naturale collocazione, in quanto comune con l'imprenditore commerciale è la produzione di nuovi beni e quindi di maggiore ricchezza, anche se a

differenza di quest'ultimo mantiene ancora inalterati quei privilegi precedentemente descritti che nelle intenzioni del Legislatore dovrebbero contribuire a risollevarle le sorti della nostra agricoltura che negli ultimi decenni è andata sempre più arretrando.

Unica, secondo il CC, è la nozione dell'imprenditore, formulata dall'art. 2082: ad essa appartengono alcune disposizioni che regolano l'azienda ed alcune norme del 4° e del 5° libro del CC che compongono la disciplina di genere dell'imprenditore; ma ad essa appartengono poi due specie di imprenditori che il codice civile definisce appunto quali: l'imprenditore agricolo previsto dall'art. 2135 del CC e l'imprenditore commerciale previsto dall'art. 2199 del CC.

Tanto la specie dell'imprenditore agricolo quanto quella dell'imprenditore commerciale sono legislativamente indicate in modo positivo; tanto che, secondo alcuni autori, per le fattispecie non previste sarebbe pos-

sibile istituire una terza specie di imprenditore: l'imprenditore civile.

Entrambe comunque hanno una loro disciplina normativa ulteriore rispetto alla disciplina dell'imprenditore in genere: alquanto limitata per quel che riguarda l'imprenditore agricolo, ch     formata solo dall'art. 2135 e seguenti e dagli usi; molto pi  estesa per quel che riguarda invece l'imprenditore commerciale.

Il nostro lavoro sar  comunque limitato all'esame degli aspetti salienti della figura dell'imprenditore agricolo, introdotta dal vigente codice civile, ed al confronto con l'imprenditore commerciale quando ne sussistono le condizioni.

CAPITOLO I

L'IMPRENDITORE AGRICOLO

a) La coltivazione del fondo

Secondo l'art. 2135 del CC, "è imprenditore agricolo chi esercita un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e attività connesse"; vengono quindi solite tre attività "essenzialmente agricole", l'esercizio di una sola delle quali è sufficiente per poter attribuire a chi la esercita la qualifica di imprenditore agricolo. Di qui la necessità di analizzare separatamente la definizione ed il contenuto di ciascuna di queste attività.

Il termine coltivazione ha un duplice significato: può

indicare il complesso unico ed inscindibile del ciclo di lavori necessari al conseguimento dei frutti della terra (dalla rottura del suolo al raccolto), oppure può avere un valore analogo a "industria agraria" e designare le attività per mezzo delle quali si utilizza il fondo.

In questo secondo significato sono ricomprese anche la silvicoltura, l'allevamento del bestiame e le attività connesse, incluse quelle dirette all'alienazione dei prodotti ed alla loro trasformazione.

Ma nell'art. 2135 alle parole "coltivazione del fondo" va dato un significato più ristretto che consenta di distinguere la coltivazione dalla silvicoltura e dall'allevamento(1).

(1) BASSANELLI-Corso di diritto agrario-p.25; GRAZIANI-L'impresa e l'imprenditore-p.49; LONGO-Figura giuridica dell'imprenditore agrario-p.89; MINERVINI-L'imprenditore:fattispecie e statuti-p.55.

Circa l'attività di coltivazione, così si è espresso il

Anzi, dalla contrapposizione tra coltivazione del fondo e silvicoltura deriva un'ulteriore restrizione del primo termine: la silvicoltura è coltivazione del bosco, invece coltivazione del fondo è coltivazione del campo. Entrambe comunque hanno in comune lo scopo ultimo di far fruttare il suolo(2).

In presenza di attività qualificabile come coltivazione del fondo, cioè attività inerente al fondo rustico (che è il bene economico su cui incide l'attività di coltivazione) al fine di sfruttarne la naturale produt-

Tribunale di Chiavari(27/1/79): "Non può qualificarsi come attività imprenditoriale agricola l'attività di coltivazione del fondo priva della destinazione, almeno parziale, dei suoi prodotti alla vendita; anche il coltivatore diretto, che pur sempre deve essere piccolo imprenditore agricolo, non può limitarsi a svolgere un'attività destinata a soddisfare solo le esigenze dirette della propria famiglia e non vendere i prodotti del fondo" (da Foro italiano).

(2) Cassazione 11/6/63-n.1548-"Un'azienda agraria può essere organizzata per la produzione di beni diversi da

tività, non hanno rilievo le modalità mediante le quali l'agricoltore sovrintende e governa il ciclo produttivo del fattore terra.

L'impiego di macchine, l'investimento di capitali, il ricorso a manodopera salariata, l'intento speculativo e l'utilizzazione di tecniche proprie dell'industrializzazione dell'agricoltura, sono fattori incidenti non sulla natura giuridica, ma sul profilo dimensionale dell'impresa(3).

In modo particolare dagli autori è stato trattato il problema del momento iniziale e finale della coltivazio

quelli che possono essere ottenuti dalla coltura di terreni seminativi, con la conseguenza che tale azienda può sussistere e non perdere i suoi caratteri distintivi anche se essa non terreni adatti alla semina, ma boscosi" (da Foro Italiano).

(3) Così, fra i tanti, il GALGANO-L'imprenditore-p.61; il BASSANELLI, op.cit. alla nota (2); il BLOHE-da L'impresa, "L'imprenditore agricolo"-p.478.

ne del fondo.

Per quel che riguarda il momento finale, esso coincide con l'atto della raccolta dei frutti, momento in cui i prodotti naturali perdono il collegamento col fondo e divengono beni economicamente e giuridicamente a sè stanti. Ciò è sottolineato dal fatto che l'art. 2135 considera la trasformazione e l'alienazione di prodotti solo sotto il profilo della commessione e non come attività agricola ex se.

Più delicata è la determinazione del momento iniziale che ripropone il problema dell'inquadramento dell'attività di bonifica e sistemazione fondiaria. Nel caso in cui la predisposizione del suolo sia opera di un soggetto diverso da quello che attenderà alla coltivazione, allora si parla di impresa commerciale(4), ma quando alla

(4) In tal senso la Corte di Cassazione nella sentenza n. 1383 del 9/9/70: "Per individuare le attività rientranti nella nozione di impresa ai sensi dell'art. 2135

sistemazione fondiaria provvede lo stesso agricoltore contestualmente alla coltivazione vera e propria in modo che le due attività siano legate sotto il profilo cronologico e tecnologico, allora indubbiamente si tratta di attività agricola. Deve però ritenersi tale anche quando questa attività sia effettuata dall'agricoltore

deve ritenersi rilevante, quale criterio discriminatore, quello del fine produttivistico del lavoro. L'assunzione in appalto di lavori occorrenti per la sistemazione idraulico-forestale di un bacino montano da parte di un imprenditore che normalmente svolge lavori edili, non può formare oggetto di impresa agraria, sia perchè, a differenza di quanto avviene nella combinazione di beni organizzati dall'agricoltore per l'esercizio dell'impresa il terreno da sistemare, anzichè rappresentare l'elemento costitutivo dell'azienda per la sua natura di fattore essenziale e caratteristico del processo produttivo, resta estraneo ad essa, figurando solamente come l'oggetto cui va riferito il servizio prestato dall'impresa appaltatrice, sia perchè trattasi di un'attività del tutto svincolata dalla raccolta dei prodotti della terra e dai rischi relativi all'andamento della produzione agraria (da Foro Italiano).

precedentemente l'inizio dell'attività produttiva vera e propria(5), contrariamente a quanto sostenuto da alcuni autori, che distinguono tra atti produttivi ed atti di gestione escludendo l'attività in questione dall'area dell'impresa agricola(6).

Come sono irrilevanti i mezzi e i modi con cui è esercitata la coltivazione, è in egual modo indifferente alla natura agraria il genere dei pro otti ottenuti dalla coltivazione; non ha alcuna importanza se si tratti di prodotti utilizzabili direttamente o solo dopo trasformazione, se siano tradizionali o non ancora entrati nella pratica agricola. Sono così attività di coltivazione la frutticoltura, l'orticoltura, la floricoltura (anche riguardante piante rare o esotiche (7); non così il giardi

(5) BIONE, op. cit., p. 479.

(6) GRAZIANI, op. cit., p. 50.

(7) Ad esempio, così stabiliva la Corte d'Appello di Napoli, in data 2/12/66: "La coltivazione di un vivaio di piante fruttifere e da fiori costituisce attività agri-

naggio. Non è infatti agraria l'impresa per la cura di parchi e giardini, ed in particolare non è idonea a costituire un'attività economica professionale, quando essa viene praticata dal possessore del giardino. La suddetta impresa viene considerata invece commerciale, come quella che svolge un'attività industriale diretta alla produzione di servizi, poichè in essa il fondo non fa parte dei mezzi produttivi, ma è un elemento del tutto secondario, è l'oggetto a cui si applica il servizio ed è estraneo all'azienda dell'imprenditore(8).

cola. Dall'art. 2135 appare chiaro come l'elemento caratterizzante l'attività agricola sia l'attività diretta alla coltivazione del fondo, cioè quel complesso di operazioni cicliche compiute dall'agricoltore indipendentemente dalla tecnica adottata e dall'oggetto della stessa. Per cui anche la coltivazione di un vivaio costituisce attività agricola, in quanto diretta allo sfruttamento della terra ed all'acquisizione immediata e diretta dei prodotti(..)" (da Foro Italiano)

(8) BASSANELLI, op. cit., p. 26; GRAZIANI, op. cit., p. 50; LONGO, op. cit., p. 89.

E' da ricomprensere nell'attività agricola anche l'attività vivaistica, semprechè il fondo sia fattore produttivo e non mero ricovero di piante.

Nell'impresa che ha per oggetto l'attività di coltivazione è indifferente che il fondo sia di proprietà dell'imprenditore o di altri(9).

L'attività diretta solo alla raccolta di prodotti che nascono naturalmente nel fondo (come rododendri, mirtilli e lamponi) non rientra tra quelle considerate di natura agricola, così come non vi entrano la caccia, la pesca e l'attività mineraria.

(9) Concorde con questa opinione è stata la Corte di Cassazione nella sentenza n. 3472 del 16/11/68: "Colui che esercita un'impresa di vivai di piante coltivate a terra in fondi propri o locati, deve qualificarsi imprenditore agricolo, con la conseguenza che non è soggetto alla dichiarazione di fallimento" (da Rivista di Diritto Agrario).

b) La silvicoltura

La silvicoltura è un'attività diretta ad ottenere legname sottoponendo il bosco a periodici tagli e provvedendo al suo rinnovo. Si distingue nettamente dall'attività diretta all'estrazione del legname ed è quindi al di fuori di ogni considerazione sulla durata e produttività del bosco. Infatti l'attività estrattiva è attività industriale-commerciale e non agraria.

Normalmente nell'impresa forestale l'azione dell'imprenditore si arresta con la vendita delle piante in piedi; l'abbattimento degli alberi, il taglio ed il trasporto sono eseguiti da altra impresa, quella cioè che acquista il legname e lo immette sul mercato. Se le stesse operazioni sono praticate dal silvicoltore il carattere agrario non viene meno, poichè l'attività di coltivazione si estende fino al compimento della raccolta.

Quando invece lo stesso imprenditore agricolo provvede

de alla lavorazione del legname tagliato per ottenere prodotti finiti ed idonei al consumo in quanto tali, come legna da ardere, carbone, traverse ferroviarie, oppure lo sottopone a trasformazioni che sono oggetto proprio di imprese industriali, la natura di queste attività dovrà essere di volta in volta accertata in relazione al sistema d'organizzazione dell'impresa.

La silvicoltura è un'attività generalmente svolta insieme ad altre, in imprese a oggetto complesso; non è raro però il caso di imprese che svolgono solo tale attività(10).

Il fatto che nel concetto di coltura sia insita l'idea di attività produttrice e non solo sfruttatrice, non significa che l'imprenditore debba necessariamente provvedere a piantare gli alberi. L'imprenditore deve solo interessarsi a che il bosco sia sia o costituito o man-

(10) BASSANELLI, op. cit., p. 27.

tenuto in condizioni da potersi riprendere dai tagli su
biti grazie alla sua naturale forza di riproduzione(11)

La separata menzione della silvicoltura nell'ambito
dell'art. 2135 ha suscitato controversie in quanto alcu
ni autori hanno ritenuto la coltivazione del bosco una
particolare forma di coltivazione del fondo, facendo ri-
sultare di scarso valore la sua considerazione all'in-
terno dello stesso articolo(12).

(11) LONGO, op. cit., p. 91.

(12) BIONE, op. cit., p. 482; CASANOVA, op. cit., p. 105; GAL-
GANO, op. cit., p. 61.

c) L'allevamento del bestiame

Il confine tra imprenditore agricolo e imprenditore commerciale è molto labile, quindi è importante avere degli elementi che permettono la distinzione tra questi due tipi d'imprenditore in quanto diverse sono per natura le norme a cui essi si devono attenere. Per quanto riguarda l'allevamento del bestiame si deve vedere quando tale allevamento sconfini da attività essenzialmente agricola e diventa commerciale. Si deve vedere innanzitutto il significato da dare alla parola "bestiame" e poi se l'allevamento deve essere collegato con la conduzione e la coltivazione del fondo. La parola bestiame può essere considerata una nozione economica(1), con la quale vengono indicati quali animali che sono allevati sul fondo ; ciò quindi escluderebbe l'allevamento degli animali da pelliccia, dei cavalli da corsa, dei suini, degli animali da cortile e dei bachi da seta dalle attività agricole. Oppure si possono intendere per "bestiame" gli animali da carne, da lavoro, da latte e da lana(2).

(1) Galgano-L'imprenditore-pag.62 Zanichelli 1980

(2) Longo M.-La figura dell'imprenditore agricolo-Pag.92

può anche essere non essenziale la distinzione tra le .
specie di animali allevate e si può quindi considerare
attività agricola l'allevamento di qualsiasi animale pur-
chè l'allevatore trovi i mezzi per il sostentamento di
tale attività sul fondo(3). Di quest'avviso è stata anche
la sentenza della Cassazione del 15 maggio 1970 n°11463(4),
nella quale, pur essendo ribadita la necessità del collega-
mento funzionale dell'allevamento con la conduzione del fondo,
è detto che il carattere distintivo tra impresa agricola
e commerciale d'allevamento non può essere visto sulla
base della specie di animali allevati.

L'attività agricola d'allevamento del bestiame è vista
dalla giurisprudenza e dalla dottrina in due ottiche diverse:
→ come attività agricole ex se e come attività agricola con-
nessa con la conduzione del fondo. E' interessante vedere
il perchè di queste diverse posizioni: nei progetti preli-

(3) Favone La Rosa - L'attività connesse all'agricoltura e
il criterio della normalità, in Annali del seminario giu-
ridico dell'università di Catania, III, pag. 331 ss.

(4) Cass. 15-5-1972 n°1463 in Giur.it. 1972, I, 1, c. 683

minari anteriori alla codificazione era scritto che l'allevamento era da ritenersi attività agricola solo se esercitato "sul fondo proprio ed altrui", poi il legislatore ha preferito omettere questo esplicito richiamo al fondo. Quindi la tesi di un allevamento non collegato al fondo si ricollega al fatto che l'art. 2155 non menziona alcun collegamento del genere (5).

Lo svincolo dell'attività d'allevamento del bestiame da ogni necessità di connessione con lo sfruttamento del fondo ha non poca importanza sia dal punto di vista pratico che dal punto di vista dogmatico, poichè non consente di riportare la nozione giuridica di agricoltura al concetto di produzione agricola(6). Rientrano quindi nella nozione d'impresa di allevamento agricolo anche quelle imprese che non traggono da un fondo di loro proprietà i mezzi di alimentazione per il bestiame, così come l'impresa d'allevamento transumante come quello in sede fissa. Se poi l'alleva-

(5) Cass. Civ. Appello di Bologna 26-4-1966 in GIUR. it. 1976,

I, 2, c. 77: "L'allevamento del bestiame è attività agricola anche se non è esercitata insieme alla coltivazione del fondo"

(6) come invece Rabaglietti-Rilievo dell'attività agricola-pag.

mento in sede fissa è connesso ad un'impresa di coltivazione, non è importante l'intensità del rapporto di collegamento (7). L'allevamento, quindi, non perderà il carattere agrario se il mangime è in prevalenza acquistato e se da origine ad attività intermediaria nella circolazione di beni od ad attività di trasformazione dei mangimi acquistati in carne, latte, ecc..

Non è nemmeno importante vedere il rapporto tra estensione del fondo e quantità da allevamento (8), come è stato affermato dalla Cassazione nella sentenza del 24 giugno 1954 n° (9).

Anche il bestiame acquistato con l'intenzione di rivenderlo rientra nel quadro dell'attività d'allevamento perchè è tenuto nell'azienda agraria, mantenuto a pascolo, ed è quindi assoggettato a regole tecniche e procedimenti che sono tipici dell'allevamento. Quando l'allevamento è complementare all'attività agricola, cioè se il bestiame allevato

(7) Cassanelli - Dell'impresa agricola - pag. 416

(8) Ragusa Maggiore - L'allevamento del bestiame nel rapporto terreno-esercizio dell'impresa - pag. 456

(9) Cass. Civ. Trib. di Mantova 24/6/1954 in Giur. it., 1955, I, 2, c. 180

è impiegato per la coltivazione come mezzo di traino o come fonte di concimazione o per usi domestici, non è da considerarsi attività agricola. Considerando ora che è stato eliminato il riferimento al "fondo proprio ed altrui" passando dal progetto di legge alla codificazione, vediamo come questa eliminazione, oltre ad essere stata intesa come una negazione della necessità di connessione tra allevamento e conduzione del fondo, è stata anche interpretata come una correzione per evitare un inutile pleonasma in quanto prima l'allevamento era attività complementare alla conduzione del fondo(10).

E' così necessaria per l'allevamento la presenza del fondo ma non è sempre importante il fatto che questo sia destinato alla coltivazione(11), altrimenti come si potrebbe definire attività agricola la pastorizia?(12) Non è però difficile ancora trovare tesi a favore del collegamento tra allevamento e coltivazione del fondo; anzi in questo

(10) Bione-Allevamento del bestiame, fondo, impresa agric., in Riv.dir.civ.1968, I, Pag.537 ss.

(11) Galgano-L'imprenditore-pag.63 Zanichelli 1980

(12) Non così Casanova che ritiene l'allevamento degli ovini sempre attività agricola, mentre per l'allevamento del bestiame in sede fissa deve sempre esserci il collegamento con la conduzione del fondo. (Impresa ed attività agricola

caso, proprio nel fatto che l'allevatore sfrutta, quale mezzo per l'allevamento dei suoi animali, i prodotti coltivati nel fondo, viene ravvisata la condizione necessaria affinché l'allevamento possa essere considerato attività agricola (13) (14). Addirittura se non c'è lo sfruttamento della terra anche l'allevamento dei bovini, che rappresenta forse la specie più tipica degli animali adombrati dallo art. 2135 C.C., non costituirebbe più attività agricola (16). Anche la sentenza della Casazione del 4 novembre 1980 n° 5914 ha affermato che l'allevamento dei bovini, ove sia praticato attraverso un'attività imprenditoriale, assume carattere commerciale e non agricolo, se non è collegato nella sostanza con la conduzione e la coltivazione di un fondo agricolo (17).

nel sistema del diritto vigente, in Studi di onore di A. Cicu vol. I pag. 189-200)

(13) Pavone La Rosa ved. nota (3)

(14) A questo proposito si è espressa la Casazione con la sentenza del 15 ^{gennaio} ~~giugno~~ 1976 n° 104 dove viene posta l'attenzione sul fatto che l'allevamento del bestiame postula lo sfruttamento della terra (in Giur. comm. Luglio-Agosto 1981).

(15) Barbero-Fondo ed azienda nell'impresa agricola, in Atti del I convegno inter. di Dir. agric., vol. II, pag. 111-157.

d) LE ATTIVITA' AGRICOLE PER CONNESSIONE

Il 2° comma dell'art. 2135 sull'imprenditore agricolo introduce il concetto di "attività connesse". Il significato da attribuire a tale concetto ha suscitato non pochi problemi e disparità di interpretazione sia da parte della giurisprudenza che della dottrina.

Può accadere che un produttore agricolo non si limiti allo svolgimento dell'attività di coltivazione del fondo o di silvicoltura o di allevamento del bestiame, ma eserciti contemporaneamente più attività economiche a livello imprenditoriale, se in sé stesse considerate.

Ad esempio un viticoltore, anziché vendere il proprio raccolto agli industriali vinicoli, può decidere di provvedere esso stesso a trasformare l'uva in vino ed immettere sul mercato il prodotto della propria attività industriale. A questo punto sorge il problema se tale produttore debba considerarsi imprenditore commerciale oppure agricolo in ragione della sua attività di coltivazione del fondo. La

soluzione dipende, secondo il criterio accolto dall'art. 2135, dalla possibilità di qualificare l'ulteriore attività come attività connessa all'agricoltura. Tra le attività esercitate da un imprenditore possono correre legami di vario genere. Esse possono essere svolte in una unica località ed al limite in uno stesso complesso aziendale, oppure possono integrarsi vicendevolmente anche in località destinte e con complessi aziendali diversi, ad esempio perchè l'uno utilizza i prodotti o i servizi dell'altra (1). Perciò si possano definire "connesse" le attività tra le quali corrono legami tali, se non da unificare, almeno da rendere complementari i cicli produttivi, e sono in particolare connesse all'agricoltura quelle che tendono alla integrazione o allo sviluppo, o nel momento della produzione o in quello dell'utilizzazione dei prodotti. La connessione sussiste, in altri termini, allor-

(1) MASI: "Attività connesse" in Rivista di diritto agrario italiano, p. 92.

quando l'attività estranea all'agricoltura forma con quella agricola un complesso organico (2).

Tale opinione è confermata anche dalla maggior parte della dottrina e della giurisprudenza che individuano le attività connesse all'agricoltura in tutte quelle operazioni preliminari e conclusive del processo produttivo (3).

Per alcuni autori non sarebbe esatta l'impostazione adottata dalla giurisprudenza (4) che fa ricorso al criterio della connessione per decidere l'eventuale applicazione della disciplina dell'impresa agricola alle operazioni di carico e scarico o di trasporto di pascu

(2) MAROI: "Impresa agraria, attività connesse", vol. II.

(3) BASSANELLI : "Corso di diritto agrario" p. 35 e segg.

(4) Tribunale di Bari (Dir. Giur. 1962, II 160) 10/1/61:
Cassazione 6/6/61 n. 1294 (Foro Italico 1961):
Cassazione 4/3/59 n. 622: Cassazione 28/7/65 n. 1865
(Foro Italico 1966, I, 322).

re risultanti dalla potatura, al trasporto del prodotto, alla costruzione di vasche di migrazione nel fondo in cui l'imprenditore svolge la sua attività agricola.

In tutte queste ipotesi poichè venivano prese in considerazione operazioni isolate, non poteva farsi ricorso al criterio dell'attività connessa, ma sarebbe stato decisivo accertare se ciascuno degli atti considerati fosse inserito funzionalmente nel processo produttivo organizzato dall'imprenditore agricolo. Il problema della connessione si pone giustamente invece per l'impianto di un frantoio, di uno zuccherificio, di un caseificio o con riguardo alla monta taurina, o di una complessa attrezzatura per l'aratura, la trebbiatura o per l'allevamento dei cavalli da corsa. Secondo alcuni autori in particolare si debbono considerare connesse quelle sole attività suscettibili di un collegamento funzionale con le attività agricole funzionali, orga-

nizzate e gestite nelle forme dell'impresa (5).

Il secondo comma dell'art. 2135 afferma che si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione e alienazione dei prodotti agricoli quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura. Occorre quindi verificare se il riferimento normativo alla trasformazione e alienazione dei prodotti abbia carattere tassativo ed esaustivo. L'orientamento tradizionalmente seguito ancora per la dottrina prevalente attribuisce carattere generale al principio della connessione e configura due diverse categorie: una aperta o "atipica" determinabile quindi solo sulla base dei requisiti che caratterizzano tale tipo di attività, ed una comprendente esclusivamente le due ipotesi testualmente indicate, collocando nel-

(5) BIONE: "Imprenditore agricolo" in Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia, II, p. 495.

la prima le attività preparatorie del ciclo produttivo (disboscamento, dissodamento, bonifica), nonché alcune ipotesi di allevamento di cunicoli non riconducibili al conetto di bestiame, mentre la seconda riguarderebbe la operazione conclusiva (conservazione, trasformazione e alienazione dei prodotti) (6). A questo proposito alcuni ritengono che quel criterio della normalità che il codice espressamente indica per le sole attività di trasformazione ed alienazione dei prodotti debba essere esteso anche ad ogni altra attività (7). A questo orientamento dominante si contrappone quella dottrina che restringe l'ambito della categoria alle due ipotesi testualmente previste in quanto ritiene che non possono essere mai configurate come connesse quelle attività di preparazione della fase iniziale e di quella conclusiva poi-

(6) BASSANELLI: "Impresa agricola", p. 412 e segg.

(7) DE GREGORIO: "Corso", p. 30.

chè restano assorbite nel concetto di attività d'impresa e quindi le sole attività di trasformazione ed alienazioni esauriscono le operazioni agrarie "per relationem" (8). Secondo la dottrina dominante l'interpretazione restrittiva risulta priva di fondamento: essa apparirebbe collegata alla tendenza, prevalente nel codice di commercio ed ancora oggi latente nella dottrina commercialistica, che tende a restringere la nozione d'impresa agricola nel presupposto che l'esclusione di tale settore economico dell'ambito della disciplina del diritto commerciale sia del tutto ingiustificata. Si resta in tal modo ancorati ad un quadro di riferimento socio-economico e normativo ormai superato e soprattutto privo di una corretta valutazione dell'attuale fase evolutiva in agricoltura e della correlativa complessa at-

(8) PAVONE-LA ROSA: "Le attività connesse all'agricoltura ed il criterio della normalità" negli annuali del seminario giuridico dell'Università di Catania (1948-1949) pp. 337 e segg.

tività (9).

La relazione del guardasigilli (n. 683), riassumendo un preciso orientamento emerso durante i lavori preparatori, offre ulteriore conferma del carattere generale della categoria, specie quando sottolinea l'intento di adeguare, proprio mediante il principio normativo della "connessione", la nozione d'impresa agricola alle esigenze di sviluppo del settore verso forme e strutture sempre più adeguate alle moderne tecniche del processo produttivo. Il secondo comma dell'art. 2135, poi, non enuncia alcuna limitazione della categoria, ma, in certo senso l'amplia includendovi, a determinate condizioni - criterio della normalità -, la trasformazione e la vendita dei prodotti. Tale specifica previsione viene spiegata dalla dottrina più diffusa in considerazione del diverso criterio di qualificazione sancito per dette operazioni. Frequente è l'affermazione secondo la quale è possi-

(9) BASSANELLI: "Impresa agricola", pp. 417 e segg.

bile distinguere due gruppi di attività connesse atipiche: la bonifica e la trasformazione dei terreni da un lato; la pollicultura, l'apicoltura, la bachicoltura, le altre attività di allevamento zootecnico (itticoltura), diverse dall'allevamento del bestiame, dall'altro (10). Proprio con riferimento a tali gruppi vi sono alcuni autori che negano che il primo gruppo comprenda in realtà ipotesi di attività suscettibile di connessione, purchè le attività di miglioramento fondiario o identificherebbe fasi della coltivazione non svolta a livello imprenditoriale, oppure presenterebbero tale rilevanza economica da risultare autonoma e quindi indu-

(10) MASI: "Attività connesse", in Riv. di Diritto Agrario Italiano, p. 104.

GIUFFRIDA: "Imprenditore agricolo" in Enciclopedia del Diritto, XX Milano, 1970, p. 553.

Pretura Udine 29/5/75; Tribunale Bologna 16/4/75
in Rivista di Giurisprudenza Italiana, 1975.

LONGO: "Attività connesse". Un gran allevamento di ./.

striale. Per quanto riguarda poi le attività di allevamento, si è notato che se esse sono svolte senza collegamento con altre intrinsecamente agricole o sono es-

./ (segue nota n. 10 pag. prec.):

polli su un modesto oliveto non costituiva attività agraria per connessione, ma lo stesso allevamento sarà da considerarsi certamente tale ove sia condotto sul fondo che fornisca mangime in larga misura ed ove la manodopera richiesta sia per la maggior parte costituita dalle stesse persone che si occupano della coltivazione del fondo.

Apiario: al quale si dedichi personalmente il proprietario del podere sarà non sarà attività agraria per connessione a seconda che il fondo sia o non sia in grado di fornire la maggior parte di alimento alle api.

Un allevamento di cani da tartufo verrà considerato attività agraria nel ricorso di particolari non certo frequenti circostanze. Così il caso che esso sia praticato da un'impresa di silvicoltura che fa allevare ed addestrare i cani sul fondo a mezzo dello stesso personale che cura i boschi e sempre che le spese di mantenimento dei cani non assumano proporzioni assorbenti ogni altra considerazione.

se stesse attività agricole ex se appena si tratta di attività non agricole, ma non è ipotizzabile che sussistano i presupposti della connessione.

Ci si stupisce che si parli (11) di un numero limitato di attività connesse atipiche, anche se con riferimento alla realtà pratica, perchè sembra che la serie delle attività suscettibili di integrare l'esercizio di quelle intrinsecamente agricole, nel momento della produzione o in quello della utilizzazione dei prodotti, sia potenzialmente illimitata o in ogni caso non vi è motivo per limitare la categoria. Non mancano infatti ipotesi significative emergenti anche dalla casistica giurisprudenziale, di attività non riconducibili ad un gruppo unitario, e pure suscettibili di connessione, quella trasformazione di prodotti di terzi, l'aratura o la mototrebbebbatura per conto di terzi, la

(11) COTTINO: "Attività connesse ed esercizio normale dell'agricoltura", p. 287.

monta taurina e l'allevamento dei cavalli da corsa.

Il fondamento ed il relativo criterio della connessione in agricoltura vengono individuati nel duplice soggettivo ed oggettivo? in particolare si ritiene che l'attività agricola tipica e quella connessa debbano essere riferibili allo stesso soggetto ed essere tra loro collegate da un rapporto di integrazione economica. Sotto il profilo oggettivo la dottrina più diffusa configura il collegamento tra le due attività come accessorie-
tà e più precisamente come strumentalità e complementarietà o vincolo di subordinazione funzionale precisando però, che per quanto attiene alla trasformazione ed alienazione dei prodotti è altresì necessario che l'attività rientri nell'esercizio normale dell'agricoltura (12).

Altri ritengono, invece, che il requisito dell'accesso-

(12) LONGO, BASSANELLI: "Corso di Diritto Agrario", p. 36.
FERRARA: "Imprenditori", pp. 63-64.

rietà sia deducibile in via interpretativa del criterio della normalità (per il significato di tale criterio la dottrina è pressochè unanime nel riconoscere la validità della teoria dell'Arcangeli il quale 'fissava i limiti dell'agrarietà in ciò che di consueto fa l'agricoltore che si trovi in condizioni temporali, locali e strutturali corrispondenti al caso in esame). La normalità esprimerebbe perciò ogni forma di collegamento (strumentalità, accessorietà, complementarietà) (13).

Un ulteriore orientamento ammette, in contrasto con l'opinione prevalente, che le attività connesse possano assumere rispetto alla coltivazione del fondo, silvicoltura ed allevamento del bestiame una maggiore rilevanza economica. Viene infatti criticato il criterio dell'accessorietà o complementarietà perchè esso presuppone un rapporto tra attività principale ed una secondaria, com

(13) DE GREGORIO: "Corso", p. 32.

portando l'erronea esclusione dell'ambito della connes-
sione delle ipotesi in cui è riscontrabile una maggio-
re rilevanza economica delle attività di trasformatio-
ne ed alienazione dei prodotti (14).

C'è chi ritiene che l'accessorietà costituisca la
sostanza del fenomeno della connessione e chi, il cri-
terio della normalità sia il meno meritevole in quan-
to non condurrebbe a risultati apprezzabili se non fos-
se, di volta in volta, integrato con gli altri della
prevalenza, dell'autonomia ed accessorietà (15).

E' importante riportare quanto è stato scritto
nella relazione del guardasigilli (863) in cui si espli-
cita che la normalità va naturalmente determinata in re

(14) PARLAGRECO: La qualificazione delle attività di
trasformazione ed alienazione dei prodotti agri-
coli esercitate dalla Cooperative in (Giur. Agr.
It. 1968, I, 455).

(15) BIONE: "Attività connesse" in Riv. Dir. Agr. It.,
p. 95.

lazione alla dimensione dell'impresa, alla località in cui l'impresa opera, ai mezzi di cui si avvale, al tempo in cui viene esercitata. Da questo possiamo ricavare la nozione di normalità relativa nel tempo e nello spazio, quindi comporta che si abbia riguardo non solo alla specie di attività di trasformazione e di alienazione, bensì alle concrete modalità che contraddistinguono l'esercizio dell'attività accessoria. In contrapposizione, l'opinione secondo la quale la normalità concerne soltanto le modalità di esercizio e non anche la specie dell'attività accessoria (16). Da tale affermazione ne consegue che nessuna forma di utilizzazione dei prodotti agricoli può essere considerata conforme all'esercizio normale dell'agricoltura in base ad una valutazione aprioristica astratta, tale si dovrà repu-

(16) ASCARELLI: "Corso di Diritto Commerciale", p. 270.

tare al contrario, quella specifica attività di trasfor-
mazione o di scambio che risulta praticata abitualmente
dagli agricoltori della zona ed altresì espletata con
modalità tecniche ed organizzate analoghe a quelle se-
guite dagli altri imprenditori agricoli. Secondo quan-
to detto dal Guardasigilli (863) quindi, dobbiamo rite-
nere che la normalità va accertata per classi omogenee
di imprenditori, coloro che soltanto svolgono e gesti-
scono una impresa agricola avente entità o dimensioni
di un certo tipo. Un'altra corrente invece ritiene che
si debba tener conto sia della specie, sia della moda-
lità soltanto per l'attività di trasformazione e non
per l'alienazione dei prodotti agricoli (17). Si osser

(17) CASANOVA: "Impresa ed attività agricole nel siste-
ma del diritto vigente" in Riv. Dir. Agrario 1951,
I, pp. 151 e segg.

FERRANTE: "Le attività di trasformazione ed aliena-
zione dei prodotti agricoli come attività connesse",
in Riv. Dir. Agrario 1962, I, p. 281.

va in proposito che l'alienazione dei prodotti agricoli in fondo, non solo è normale ma necessario perchè si realizzi un momento indefettibile di ogni attività agricola. C'è che dice che se oggi tutte le imprese agricole di una zona usassero surgelare i prodotti per conservarli anche mediante apparecchiature complesse o trasformarli anche con macchinari sofisticati, questo rientrerebbe nell'esercizio normale dell'agricoltura e le attività sarebbero connesse (18) non può sfuggire che una distillazione come quella della grappa se operata dai contadini secondo quanto è d'uso nella zona del Friuli potrebbe rientrare nella normalità e quindi tra le attività suscettibili di connessione.

(18) MASI: "Le) attività connesse" in Riv. Dir. Agr. Italiano, p. 101.

e) un caso particolare: la cooperativa agricola

Nell'ambito delle attività connesse di cui all'art. 2135 del c.c., particolare rilievo merita l'analisi del problema relativo alle cooperative di trasformazione dei prodotti agricoli; ed in particolare ci interessa vedere quando, con specifico riferimento ai conferimenti dei soci, queste particolari attività esercitate collettivamente rientrino nell'ambito delle attività agricole e quando invece siano da ritenere attività commerciali. Sembra infatti lecito chiedersi se la cooperativa sia da includere tra le attività agricole solo quando il suo oggetto di trasformazione o vendita siano i conferimenti dei soci, oppure se sia permesso a questa anche l'acquisto di fattori produttivi sul mercato.

Si può comunque affermare con certezza che la maggior parte della giurisprudenza sia favorevole alla prima ipotesi (1) come infatti è stato più volte ribadito

(1) Corte di Cass. Sez. Lav. 25 maggio 1976 N.1925
Corte di Cass. 28 ottobre 1974 N.3742
Corte di Cass. Sez. Lav. 6 novembre 1976 N.4055

che "il comune metro oggettivo di indagine si risolve nel valutare se l'attività della cooperativa riguardi la lavorazione di prodotti conferiti dai soci con carattere di esclusività". Un criterio questo quindi che ha finito per diventare un limite invalicabile al di là del quale l'attività della cooperativa potrà configurarsi come commerciale o industriale, certo non come agricola (2). Da un punto di vista economico, ai fini cioè di una gestione razionale della cooperativa, sarebbe più logico attribuire una maggiore elasticità alla suddetta interpretazione. Bisogna infatti considerare che l'eventuale lavorazione di prodotti acquisiti da terzi non soci ben potrebbe essere stata indotta da ragioni contingenti (scarsità del prodotto dei soci in seguito a raccolti sfavorevoli, necessità di migliorare la produzione, bisogno di utilizzare convenientemente gli impianti, ecc.) che non potrebbero quindi condurre a conclusioni genera-

(2) da Giurisprudenza Agraria - 1978 - p. 297 Rolando Speca

lizzate, ma che dovrebbero forse far considerare tale evento non come fatto a sè, ma come un fenomeno normale nella vita della cooperativa. E' con questa ottica poi che si potrebbero trarre conclusioni circa il carattere agricolo o commerciale di tale attività; anche in considerazione dei criteri adottati dalle norme fiscali, notoriamente più avanzate, laddove esse utilizzano il criterio della prevalenza dei prodotti apportati dai soci della cooperativa rispetto ai prodotti acquistati direttamente sul mercato, e cioè richiedono la realizzazione di un requisito meramente quantitativo.

CAPITOLO SECONDO

L'IMPRENDITORE AGRICOLO E L'IMPRENDITORE COMMERCIALE

A) Introduzione

La nozione di impresa agricola ex art. 2135 C.C. rientra nel contesto più generale determinato dall'art. 2082 C.C. Non è possibile sostenere che l'agricoltore non potrebbe essere un imprenditore, poichè svolgerebbe un'attività amministrativa di mero godimento di un bene (I); mentre alla impresa sarebbe connaturale la creazione di beni diversi da quelli originari. L'osservazione trascura che la produzione agraria è sfruttamento del suolo ma per trarne beni nuovi (frutti naturali).

Parimenti non è accettabile la tesi secondo la quale nel campo agricolo, mancando l'elemento della produzione per il mercato generale, non si mirerebbe al lucro attraverso lo scambio. Conferma di ciò si avrebbe nella distinta menzione della vendita dei prodotti nell'art. 2135 C.C. 2°.(2)

(1) RAVA' T. "La nozione giuridica d'impresa" p. 76. GHIDINI M. "La disciplina giuridica dell'impresa" p. III.

(2) FERRI G. "L'impresa agraria è impresa in senso tecnico?" Atti II° congresso naz. di diritto agrario.

La specificazione separata ha solo il compito di chiarire che l'alienazione rientra nel ciclo agricolo quando è nella normalità; inoltre l'attività non è intesa come semplice scambio ma approntamento di una organizzazione al fine dello scambio.

B) La nozione di agrarietà

Basandosi sull'art. 2135 I° vari autori hanno tentato di definire una nozione che identifichi giuridicamente l'agricoltura.

Si sostiene la necessità della presenza del fondo attrezzato per la produzione, sul quale si esaurisce interamente l'attività, mentre tutto ciò che serve alla produzione ha funzione strumentale. (3)

Inoltre si ritiene che l'inerenza funzionale al fondo costituisca la condizione e il limite dell'impresa. (4)

(3) MESSINEO F. "Manuale di dir. civile e comm." Vol. I p. 98

(4) BIONE M. "L'imprenditore agricolo" in Trattato di dir. comm. e di dir. pubblico dell'econ. p. 482 ss. FERRARA F. "Gli imprenditori e le società" p. 61 ss. - GALGANO F. "L'imprenditore" p. 60-61.

Questa ci sembra una concezione superata e ristretta non più rispondente alla situazione reale.

Diversamente si possono considerare attività direttamente agricole le tre menzionate nell'art. 2135 C.C. I°, senza la necessità di una inerenza funzionale al fondo. Così l'allevamento del bestiame è una attività di per se agricola prescindendo in concreto da un rapporto di ^{CONN} accessione nei confronti del fondo. (5) Di conseguenza abbiamo anche una maggiore aderenza alla lettera del codice.

Su un'ulteriore definizione dell'agrarietà sorgono forti dubbi, in quanto non sembra essere una interpretazione evolutiva dell'art. 2135, ma piuttosto al di fuori di esso. Si enuclea, infatti, il fondamento dell'agrarietà nello svolgimento di un ciclo biologico concernente l'allevamento di animali o vegetali legato direttamente o indirettamente allo sfruttamento delle forze e risorse naturali, e che si ri

(5) GRAZIANI A. "L'impresa e l'imprenditore" p. 50-51. + MINERVINI G. "L'imprenditore. Fattispecie e statuti" p. 56-57. - LONGO M. "La figura giuridica dell'imprenditore agricolo" p. 91.

solive economicamente nell'ottenimento di frutti destinabili al consumo diretto. In pratica è agricoltura ogni attività produttrice di beni definibili agrari in senso tecnico-economico. (6) Tale argomentazione va senz'altro apprezzata quale invito alla rimeditazione legislativa del fenomeno agricolo, necessaria per il crescente divario che si è venuto accreare tra la nozione codificata e la realtà odierna.

(7) Riteniamo preferibile un'interpretazione più vicina alla lettera della norma, per avere quindi attività agricola non è fondamentale esserci una inerenza col fondo.

Si deve rifiutare come criterio discriminatore l'attività primaria, il grado d'industrializzazione e il tipo di tecniche usate, l'ampio impiego di macchine, l'investimento di ingenti capitali, che non influirebbero sulla qualifica giuridica dell'impresa. (8)

(6) CARROZZA A. "Problemi generali e profili di qualificazio-
ne del dir. agrario". Cap. II. - MAGNO Riv. dir. agr. 1972, II,
p. 207 ss. - MASSART Riv. dir. agr. 1974, I, p. 312 ss.

(7) BIONE M. op. cit. p. 492 ss.

(8) Cfr. per tutti GALGANO F. "L'imprenditore". p. 61

Al contrario il Ferri (9) ritiene che il fenomeno della industrializzazione faccia inquadrare le produzioni agricole tecnologicamente avanzate nelle trasformazioni industriali, assoggettate dunque nel regime proprio di queste ultime. E' interessante osservare come una parte della dottrina, pur pensando indifferente il grado di tecnizzazione, lo riproponga implicitamente quando esclude dall'agricoltura le attività altamente industrializzate che non usano il fondo quale fattore produttivo preminente. (10)

C) L'esercizio normale dell'agricoltura

I problemi di definizione sono più gravi quando l'agricoltore non si limita alla produzione, ma sottopone i prodotti a trasformazione o altri ne acquista per migliorare la qualità dei propri o per aumentarne la quantità o provvede ad organizzare la vendita dei prodotti stessi. In questi casi si dovrebbe indagare se si rientra nell'esercizio normale

(9) FERRI G. "Manuale di dir. comm." p. 67 ss.

(10) DI CIO V. Riv. dir. agr. 1976, I, I, p. 618

del ciclo agricolo (art.2135 2°)per definire se siamo nell'ambito agrario o meno.

Per individuare le attività ex art.2135,2° è necessario si tratti di atti compiuti sistematicamente e diretti alla trasformazione e alienazione dei prodotti, inoltre chi li svolge deve essere lo stesso imprenditore che ha svolto la produzione(connessione soggettiva).(II)

Quando però si tratta di definire in che cosa consista l'esercizio normale la dottrina perde univocità.

Vi è chi sostiene che la normalità dovrebbe risultare dall'applicazione di altri criteri.Si dovrà aver riguardo a ciò che si pratica nei tempi e nei luoghi dagli agricoltori dello stesso tipo(criterio della normalità).Occorre che l'attività di trasformazione-alienazione si eserciti su prodotti prevalentemente provenienti dall'impresa stessa (criterio della prevalenza),occorre l'esistenza di nessi economici rappresentati da mezzi di produzione in comune

(II)Cfr. per tutti FRANCESCHELLI R."Imprese e imprenditori" p.223 ss.

criterio dell'autonomia), occorre che siano attività complementari le quali non alterano o infrangono l'unità dell'impresa agraria (criterio dell'accessorietà). Tutto in funzione della pratica agricola nonchè delle dimensioni dell'impresa fondamentale (potrebbe essere normale una attività esercitata con date caratteristiche quantitative a una grande impresa, anormale la stessa attività se riferita ad una impresa di dimensioni modeste). (I2)

La gran parte della dottrina appare contraria all'adozione contemporanea di altri criteri strumentali oltre a quello della normalità. Vi è chi ritiene necessaria una connessione oggettiva esprimentesi nell'accessorietà rispetto alla produzione intrinsecamente agricola, ipotizzando l'uso del criterio della normalità solo qualora sussista una mancanza di connessione oggettiva. (I3)

2) FRANCESCHELLI R. op.cit. p.223 ss.

3) BIONE M. op.cit. p.502 ss.

Non solo ma la forma di utilizzazione dei prodotti non può essere considerata conforme all'esercizio normale in base ad una valutazione aprioristica e astratta, ma deve determinarsi in relazione alle dimensioni dell'impresa, alla località, ai mezzi usati, al tempo, così come si enuclea dalla relazione del Guardasigilli.

Sembra quindi non esatta la posizione che, dopo aver visto connesse quelle attività svolgentesi nella normale operosità dell'agricoltura senza alterarne la figura professionale, distingue aprioristicamente nell'ambito delle attività di trasformazione due situazioni:

a) attività che rimangono agricole qualunque sia la dimensione assunta: la vinificazione e l'oleificazione. Ad es. la vinificazione non perde il carattere agrario anche se l'agricoltore miscela alle proprie uve, altre acquistate per migliorare il prodotto della propria terra.

b) trasformazioni che si svolgono nell'esercizio normale solo in quanto si mantengano in limiti dimensionali modesti.

Ad es. non è imprenditore agricolo chi coltiva un frutteto e col prodotto della coltivazione produce frutta candita, frutta sciroppata ecc. da immettere sul mercato. (14)

Nel caso delle attività di alienazione, una volta affermato che questo requisito è necessario per assumere la qualifica di imprenditore, si sostiene che il 2° c. art. 2135 si riferisce alla situazione in cui venga costituita una organizzazione di vendita. Tale organizzazione fa perdere la qualifica agricola solo in quanto non rientri nella normalità.

Altri, al contrario, propongono l'esigenza di un esame caso per caso basato soprattutto sul confronto fra le dimensioni dell'attività agraria e quella suscettibile di connessione. (15) Inoltre sostengono che la predisposizione di una organizzazione commerciale per la vendita della produzione esula sempre dalla normalità, in quanto viene a costituire oggetto autonomo di speculazione. (15)

(14) CASANOVA M. "Impresa e azienda" p. 107 ss. - GRAZIANI A. op. cit. p. 52-53; .

(15) FERRARA F. Jr. op. cit. p. 65-66.

A tale proposito, poichè la normalità non può essere solo questione di sproporzione dimensionale, l'autonomia tra organizzazione di vendita e produzione non consente l'identificazione di aziende distinte qualora esista un collegamento funzionale e l'organizzazione di vendita non persegua autonomi fini di lucro. (I6)

Un punto sul quale la dottrina concorda è la relatività geografica e storica del criterio di normalità. Non si può, però, non rilevare che ciò comporta svantaggi per i pionieri delle varie produzioni ed un trattamento differenziato fra diverse aree geografiche. (I7)

D) Alcune attività al limite:

I) Floricoltura, vivaistica, coltura di funghi

Le dispute sulla natura di queste produzioni, già numerose vigenti il codice di commercio, non accennano a placarsi, in quanto sussistono perplessità sul loro inquadramento in

(I6) DI CIO' V. Riv. dir. agr. 1976, I, I, p. 618.

(I7) FERRARA F. Jr. op. cit. p. 65 nota 69. - MINERVINI G. op. cit. p. 58-59.

agricoltura poichè vengono prodotti beni primari, avvalendosi di una organizzazione aziendale e di sistemi produttivi al di fuori della tradizione.

Non può accettarsi la tesi di chi, individuando nelle caratteristiche dell'agricoltura la destinazione alla produzione di beni alimentari (ma il legno non si mangia), implicitamente esclude queste produzioni (vivaistica, floricoltura) dal disposto dell'art. 2135. (18)

Se si propone come criterio discriminatore dell'attività agricola l'inerenza funzionale al fondo, non si può non concludere che si debbano ricomprendere nell'agricoltura la produzione vivaistica e la floricoltura, almeno quando il fondo si ponga quale fattore produttivo e non solo come ricovero delle piante; anche le coltivazioni in serra sono sempre agricole perchè insistono sul fondo, oggetto di coltivazione e ne costituiscono una parte specialmente adibita sempre e unicamente ai fini produttivi. (19)

(18) CIGARINI Riv. dir. agr. 1967 p. 560.

(19) BIONE M. op. cit. p. 481 nota 21.

Mentre le colture artificiali (coltivazione di funghi), caratterizzate da colture all'interno di capannoni con condizioni di temperatura e umidità regolate da apparecchiature meccaniche, che utilizzano come elemento base non già la terra ma concimi naturali non sono agricole per la mancanza di collegamento colla terra e il fondo. (20)

Affermando, poi che l'attività primaria si deve svolgere in ambiente naturale si arriva a sostenere che le coltivazioni svolte in ambienti artificiali o in serre non sono attività agrarie, mentre lo sfruttamento razionale della terra compiuto dal vivaista per la produzione delle piante costituirebbe attività agraria. (21)

Vi è chi basandosi sulla non sussistenza del duplice rischio a cui sarebbe sottoposto l'agricoltore nega l'agrarità delle coltivazioni fuori terra o artificiali. (22)

(20) Vedi nota precedente.

(21) FERRARA F. Jr. op. cit. p. 61 nota 62.

(22) GALGANO F. op. cit. p. 61-62. Non è particolarmente chiaro se si riferisce solo alle coltivazioni artificiali in senso stretto o anche alle coltivazioni in serra.

Ma ammesso e non concesso che l'imprenditore commerciale non abbia duplice rischio, anche nelle c.d. colture artificiali il duplice rischio esiste, in quanto senz'altro manca il rischio metereologico ma vi è sempre un rischio biologico e ambientale (es. facile sviluppo di forme microbiche, vegetali e animali, ed altri svolgimenti e cause imprevedibili), inoltre è incongruo classificare gli stessi prodotti in campi diversi a causa dell'uso di tecniche diverse. (23)

Una distinzione fra queste attività e l'industriale permane ed è la realizzazione di un prodotto non superabile tecnologicamente, per il cui raggiungimento si deve far ricorso ad invariabili beni iniziali e altrettanto invariabili processi produttivi al contrario dell'industriale. Il vivaista o il coltivatore di funghi non fanno altro che realizzare le condizioni ottimali ambientali nelle quali può più agevolmente e più rapidamente realizzarsi l'unico procedimento produttivo biologico dal quale possa derivare il frutto naturale.

(23) CASANOVA M. op. cit. p. 104 nota 3.

Tali attività sono da ritenersi agricole basandosi su una interpretazione evolutiva del concetto di coltivazione del fondo, e non su un nuovo concetto di agricoltura senza alcuna rispondenza con il dato legislativo. (24)

Particolari problemi si pongono quando ad es. il vivaista direttamente provvede alla vendita sul mercato dei prodotti e si avvale di una organizzazione commerciale per la loro distribuzione. Per la dottrina si ripropone sempre il problema già visto nell'interpretazione del concetto di normalità e al quale si rimanda.

In tema di coltivazioni di funghi si possono notare due prese di posizioni discordanti da parte dello stesso collegio giudicante (25): la prima da qualifica agricola alla produzione in quanto produttrice di beni naturali, la seconda ritiene l'attività commerciale per la mancanza di un vincolo di connessione col terreno (sussisteva infatti una notevole

(24) Per la bibliografia relativa a tale concetto vedi nota 16 e 6.

(25) Tribunale di Treviso 22/7/'72 e 13/II/'72.

sproporzione fra il capitale investito nell'azienda ed il modesto valore del fondo).

E' necessario comunque notare come in tema di coltivazioni artificiali, l'orientamento giurisprudenziale prevalente richieda sempre un collegamento con la terra, quale strumento necessario di produzione(26), e come la giurisprudenza sia abbastanza elastica in riferimento ai modi di coltivazione, poichè ritiene ininfluenti sulla qualifica agraria le tecniche e gli impianti usati.(27)

2) Gli allevamenti in batteria

Oggi l'attività zootecnica si svolge in buona parte con modalità pressochè sconosciute all'epoca dell'emanazione del codice, cosicchè ^h gran parte della pratica non è riconducibile alle tipizzazioni del legislatore e quindi non può non risultare opinabile la natura giuridica di qualche produzione. Con la diffusione degli allevamenti in batteria assistiamo ad una sempre maggiore autonomia dell'allevamento

(26) Cass. 16/II/1968.

(27) Cass. 16/II/1968 - Trib. Napoli 13/2/1972.

rispetto al fondo ed ad una continua industrializzazione dell'agricoltura. Anche su questo punto la dottrina è divisa.

Non sarebbe imprenditore agricolo chi attende all'allevamento del bestiame senza utilizzare i prodotti del fondo. Qualora siano utilizzati in parte prodotti del fondo e in parte di altra provenienza (es. mangimi artificiali) si dovrà applicare il criterio della comparazione qualitativa e quantitativa fra i prodotti derivati dal fondo e quelli dall'esterno, tenendo anche in considerazione le dimensioni del fondo e il numero dei capi allevati, la frequenza dello acquisto dei mangimi (28). Conseguente che le specie rientranti nel termine bestiame, qualora non siano allevate sul fondo ma secondo i moderni criteri zootecnici in batteria non delineano una produzione agraria in quanto manca loro anche il duplice rischio. (29)

(28) BIONE M. Riv. dir. civ. 1968 p. 553-554. La Cassazione concorda con tale dottrina, si veda ad es. la sentenza del 9/12/'76.

(29) GALGANO F. op. cit. p. 63. In giurisprudenza vedasi al contrario Pret. di Como 19/5/'76, in cui si qualifica agricolo un allevamento di vitelli in batteria, nutrito con mangimi artificiali.

Pur pensando che l'allevamento del bestiame sia intrinsecamente agricolo (è irrilevante l'accessione fra fondo e allevamento) siamo consapevoli che questo avrebbe come conseguenza il non assoggettamento di una serie di attività molto simili alla produzione industriale, agli obblighi e oneri imposti a quest'ultima dal C.C., il che ci pare profondamente ingiusto.

Per le specie animali che non sono comprese nel concetto di bestiame o si propugna l'applicazione analogica del I° c art. 2135, con la necessità di inerenza al fondo (30) oppure vengono inserite nella categoria delle attività connesse a tipiche per le quali si richiede l'accessorietà rispetto alle produzioni intrinsecamente agricole. (31)

Sembra pacifico che, anche nel caso degli allevamenti in batteria, non si possa parlare di allevamento in una attività di intermediazione del bestiame in quanto lo è solo l'o

(30) GALGANO F. op. cit. p. 65-67;

(31) GRAZIANI A. op. cit. p. 52. - MINERVINI G. op. cit. p. 60-61.

pera volta alla cura e al mantenimento del bestiame acquistato.(32)

3)L'itticoltura

L'itticoltura consiste nel fornire un nutrimento supplementare a varie specie di pesce, in sistemi d'acqua in cui si può raccogliere il pesce in modo controllato e sistematico e nelle forme più complesse prevede l'addomesticamento di varie specie, il loro controllo e incrocio. E' una attività recente, in Italia fino a venti-trenta anni fa si poteva parlare solo di ripopolamento o cattura del pesce adulto.(33)

Si distingue dalla pesca che è una attività puramente estrattiva e come tale al di fuori della materia agricola.(34)

L'allevamento ittico, sia in grandi vasche che in lagune o risaie, è pressochè sconosciuto alla dottrina civilistica.(35)-
Senz'altro questo è da imputare al fatto che si ritiene im

(32) BIONE M. Riv. dir. civ. 1968 p. 555.

(33) CARROZZA A. Riv. dir. agr. 1976, I, p. 53.

(34) " " " " " " p. 50. - GALGANO F. op. cit. p. 52.

(35) MASI Giur. It. 1976 p. 1835.

plicitamente che tale attività non sia agricola: perchè non compresa nel concetto tradizionale di bestiame, nè nel concetto più largo di allevamento di animali, nè nel concetto di coltivazione del fondo. Si considera agraria la produzione diretta allo sfruttamento e all'incremento della fertilità della superficie terrestre e del bestiame, mentre non lo sono i procedimenti naturali di riproduzione sia nella acqua che nell'aria. (36)

L'allevamento del pesce è considerato solo come una possibile attività connessa atipica, quando si inserisca nell'intero ciclo produttivo secondo le regole di un esercizio pratico ed efficiente ed economico, come nel caso di allevamento di tinche nelle risaie allo scopo di disinfestare dai parassiti il riso. (37)

Questa alla luce dell'art. 2135 sembra l'unica posizione possibile.

Altri però ritengono, basandosi su una concezione biologica

(36) GENOVESE Riv. dir. civ. 1968, I, p. 217.

(37) Vedi nota precedente.

dell'agricoltura, intesa come tutte le possibili forme di allevamento di vegetali o animali, che l'itticoltura segua le stesse fasi dell'allevamento del bestiame e quindi sia necessario superare il concetto di fondo come sola terracoltura sino ad arrivare a comprendervi l'acquacoltura. Non sarebbe così possibile escludere a priori dalla qualifica d'impresa agricola la piscicoltura, ma bisognerà verificare caso per caso se ricorra o meno l'essenza del concetto di allevamento(38) sapendo cogliere ed apprezzare l'evoluzione economica e tecnologica, al di là di formulazioni legislative obsolete(1'art.2135) che dovrebbero essere così completamente sorvolate.(39)

(38) In giurisprudenza questa argomentazione sembra accolta in una sentenza del tribunale di Foggia

(39) CARROZZA A. Riv. dir. agr. 1976, I, p. 48 ss.

CAPITOLO III ° - IL PICCOLO IMPRENDITORE AGRICOLO

a) L'origine della figura giuridica del coltivatore diretto

La figura del coltivatore diretto vanta un retroterra storico molto ampio, le cui vicende sono molto complesse.

Le sue origini si ritrovano nel fitto intreccio dei rapporti reali e personali che hanno caratterizzato la società agricola in epoca feudale; e in processi storici complessi.

Il passaggio stesso dall'agricoltura feudale a quella capitalistica si è svolto lungo linee non rettilinee.

In particolare al modificarsi dei rapporti sociali non ha corrisposto la meccanica sostituzione delle forme giuridiche (ormai superate); di qui la grande difficoltà di ricostruire tramite una storia puramente giuridica l'emergere delle figure sociali che hanno contrassegnato le vicende anche recenti dell'agricoltura e dei ceti agricoli.

L'agricoltore del vecchio ordinamento era assorbito all'interno della più generale figura del proprietario.

Ovviamente la figura del proprietario si presentava con marcate caratteristiche di astrazione.

Le distinzioni di tipo quantitativo non avevano alcun rilievo al suo interno.

La ricerca dell'origine del coltivatore diretto è da effettuarsi in relazione alle particolari modalità nelle quali si esplicava l'attività lavorativa sul fondo e sul ruolo che in essi ricopriva il lavoro manuale in rapporto agli altri fattori della produzione.

IL COLTIVATORE DIRETTO NEL SISTEMA DEL CODICE CIVILE DEL 1865 NON ERA ESPRESSAMENTE menzionato in quanto tale. Esso però faceva capolino nella normativa dettata per la locazione dei fondi rustici. Il conduttore, la cui posizione era oggetto di aperto sfavore legislativo non coincideva necessariamente con il coltivatore diretto del fondo, ma era opinione dominante che lo stesso conduttore avrebbe dovuto occuparsi della coltivazione del fondo tramite la propria attività lavorativa.

Indicativa era poi la disposizione che imponeva al conduttore di possedere gli strumenti necessari per la coltivazione. L'entità e la natura dei suddetti strumenti erano intesi ovviamente in rapporto all'estensione del fondo, al tipo di colture ecc. Nel settore della affittanza, accanto al vero e proprio affitto capitalistico, troviamo il piccolo e a volte piccolissimo affitto, nel quale in ruolo degli strumenti e delle scorte nella coltivazione del fondo aveva scarsa importanza, sia per le dimensioni del fondo stesso, sia per le tecniche lavorative impiegate.

Nel piccolo affitto dunque già si delineava ciò che si potrebbe definire la prevalenza del lavoro personale dell'affittuario coltivatore diretto sia sul lavoro altrui (inesistente) che sul capitale (irrisorio).

Nella legislazione speciale il coltivatore diretto non andò assumendo il pur limitato rilievo dell'artigiano.

E' però innegabile che all'interno della categoria generica degli agricoltori la figura del coltivatore di retto venisse emergendo sempre più distintamente.

Già in epoca giolittiana si cercò di realizzare progetti di riforma miranti a modificare il regime giuridico degli affitti in maniera da favorire i piccoli affittuari.

Questi esiti produssero soltanto nella seconda guerra mondiale quando venne fissata una nozione di affittuario coltivatore diretto del fondo che in pratica anticipava la nozione poi recepita dall'art. 2083 C.C. Essa definiva come piccolo affittuario "chi coltivi la terra presa in affitto prevalentemente col lavoro proprio e di persone della sua famiglia". Ecco quindi che appare nel nostro ordinamento legislativo il criterio della prevalenza del lavoro familiare. E' da porre in rilievo come la figura del coltivatore diretto venga recepita dall'ordinamento indipendentemente dal fatto che

sia o meno il proprietario del fondo.

La legge citata non fa quindi alcun collegamento fra la figura del coltivatore diretto e quella del piccolo proprietario; questo riferimento appare in un momento successivo quando verranno fissati i criteri fondamentali per un organico piano di sviluppo economico e un migliore assetto sociale del paese "provvedendo principalmente alla trasformazione fondiaria delle terre ed allo incremento della piccola e media proprietà in modo da accrescere la produzione e favorire l'esistenza stabile sui luoghi di una più densa popolazione agricola".

Dalla suddetta norma emerge chiaramente l'importanza del ruolo sociale assegnato alla piccola proprietà, ma manca ancora una definizione del piccolo proprietario. Questa verrà ritrovata in una legge di peso posteriore (1928) che così stabilisce la piccola proprietà "piccola proprietà (...) quella che costituendo una unità poderale a sé stante, non superi, tuttavia, la

superficie complessiva che può essere coltivata normalmente dalla famiglia del proprietario, e non sia inferiore alla superficie minima necessaria ad un razionale esercizio dell'azienda familiare".

Negli anni successivi il panorama legislativo si arricchirà ulteriormente.

Da ricordare é l'ART. 1 della confederazione fascista degli agricoltori per il quale sono da considerarsi coltivatori diretti "coloro che in qualità di proprietari affittuari, usufruttuari, enfiteuti o utilisti coltivano i loro terreni personalmente o col solo aiuto di familiari (anche se eccezionalmente facciano ricorso a mano d'opera estranea). Questo Art. racchiude in sé due importanti innovazioni: la prima riguarda la definitiva unificazione nella figura del coltivatore diretto di situazioni soggettive diverse in rapporto al diritto di proprietà del fondo; la seconda attiene alla comparsa dell'ammissibilità (seppure in via eccezionale) di mano d'opera estranea al nucleo familiare.

71

b) Il coltivatore diretto

L'Art. 2083 del C.C. dice: "Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia".

Nella prima parte dell'articolo vengono menzionate tre figure di piccoli imprenditori (coltivatori diretti del fondo, artigiani, piccoli commercianti), che, secondo la prevalente dottrina hanno un valore puramente esemplificativo.

Nella parte finale troviamo invece indicate i caratteri generali della figura del piccolo imprenditore, la quale viene individuata in base alla prevalenza del lavoro proprio dell'Imprenditore e dei componenti della famiglia.

Il piccolo Imprenditore commerciale è sottoposto, in quanto Imprenditore, all'applicazione delle norme formulate per l'Imprenditore in genere; egli in realtà

è invece sottratto alla pari dell'Imprenditore agricolo all'applicazione delle norme che riguardano specificamente l'Imprenditore commerciale.

Infatti nella pratica è di grande importanza la distinzione fra piccoli e grandi imprenditori in quanto la legge riserva alle piccole imprese un regime particolare, ispirato a criteri di minor rigore.

Il minor rigore, che ispira la disciplina giuridica della piccola impresa, si manifesta nella inapplicabilità alla stessa di talune disposizioni proprie dell'imprenditore, quando anche sia commerciale l'attività esercitata dal piccolo imprenditore.

È stabilito infatti che il piccolo imprenditore:

- a) non è soggetto all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese.
- b) non è soggetto alla tenuta delle scritture contabili.
- c) in caso di insolvenza non è soggetto al fallimento né alle altre procedure concorsuali.

A questo punto è necessario mettere in rilievo come il coltivatore diretto non trovi nel (solo sistema del) codice, alcuna distinzione rispetto all'imprenditore agricolo dell'art. 2135.

Non si ripete cioè il rapporto esistente fra l'imprenditore commerciale non piccolo e l'artigiano che sono sottoposti a diverse discipline giuridiche.

Infatti l'imprenditore agricolo è già sottratto allo statuto dell'imprenditore commerciale, la medesima sottrazione spetterebbe pertanto al coltivatore diretto in quanto "piccolo" imprenditore agricolo.

Da un punto di vista dunque della individuazione di una disciplina applicabile, l'art. 2082 C.C., quanto al coltivatore diretto, resta come elemento di cui è valutabile unicamente lo spessore ideologico.

Si pone a questo punto il problema dell'identificazione delle piccole imprese.

Il legislatore del 1942 configura unitariamente la

categoria dei piccoli imprenditori e l'elemento unificatore è quello della prevalenza del lavoro proprio e dei familiari su quello altrui.

Prevalenza e non esclusività, come si deduce anche dalla legislazione speciale.

Ecco quindi che nel codice del 1942 con l'introduzione della categoria del piccolo imprenditore si è espressa la tendenza a non identificare le figure dell'artigiano e del coltivatore diretto con il puro e semplice lavoratore libero.

Era infatti consentito all'artigiano di valersi di mano d'opera dipendente (seppur limitata numericamente).

Analogamente era riconosciuta al coltivatore diretto la possibilità di avere dipendenti estranei al nucleo familiare.

Questa interpretazione dell'art. 2083 può essere riferita al momento dell'entrata in vigore del codi-

ce, oggi però, questa deve essere rielaborata sulla base degli ulteriori sviluppi della legislazione speciale.

L'adozione del criterio della prevalenza da parte del legislatore invece che quello dell'esclusività del lavoro proprio e familiare ha dunque notevolmente allargato il novero delle ipotesi inquadrabili nell'unica fattispecie legale "piccolo imprenditore".

Il criterio della prevalenza com'è ovvio non è alternativo a quello dell'esclusività, bensì lo ricomprende.

Tale constatazione può apparire banale o scontata mentre in realtà è l'evidenziatore delle scelte effettuate dal legislatore che avrebbe potuto percorrere altre vie.

Per esempio all'utilizzazione del criterio quantitativo si poteva sostituire quella del criterio qualitativo.

In secondo luogo il legislatore avrebbe potuto

valersi esclusivamente del criterio della prevalenza isolando le imprese minori dotate di un minimo di organizzazione della forza lavoro altrui.

Come abbiamo detto è fondamentale per l'appartenenza alla categoria dei piccoli imprenditori la prevalenza del lavoro familiare su quello prestato dalla manodopera salariata.

Vi è però chi ha ritenuto di poter meglio qualificare la nozione di piccolo imprenditore.

Questa non consentirebbe solamente nella prevalenza del lavoro familiare su quello salariato ma anche nella prevalenza del lavoro sul capitale investito.

La quantificazione dell'elemento capitalistico viene però via via affidata alle norme della legislazione speciale.

Fino ad ora si è parlato del criterio di prevalenza senza però accennare alle quantificazioni.

La legge 25 giugno 1949 n. 533, inerente la materia

della proroga dei contratti agrari di affitto dei fondi rustici, stabiliva che il regime della proroga doveva essere applicata all'affittuario che coltivava il podere con il lavoro proprio e della famiglia se pure che tale forza lavorativa costituisse almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo.

In questa norma appare per la prima volta la quantificazione del lavoro familiare come elemento di individuazione della categoria dei coltivatori diretti.

La legge II dicembre 1952 n. 2362 prevedeva agevolazioni fiscali a favore della piccola proprietà contadina e stabiliva che i fondi non potevano superare di oltre un decimo la superficie corrispondente alla capacità lavorativa dei membri contadini del nucleo stesso.

Viene così a manifestarsi attraverso la legislazione speciale l'attenuazione della funzione della prevalenza del lavoro familiare sugli altri fattori della produ-

zione come criterio di individuazione del coltivatore diretto.

Il primo piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura ci dà la definizione di coltivatore diretto da considerarsi oggi definitiva nel quadro della legislazione speciale e le relative quantificazioni; coltivatori diretti ai fini del piano verde e delle agevolazioni creditizie sono "coloro che direttamente e abitualmente si dedicano alla coltivazione dei fondi e all'allevamento e al governo del bestiame, sempre che la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità della coltivazione del fondo e per l'allevamento e il governo del bestiame; non solo quindi la prevalenza va misurata quantitativamente nel rapporto fra nucleo familiare impiegato nell'impresa e manodopera estranea, ma va anche misurata la prevalenza del lavoro familiare in rapporto all'organizzazione dell'impresa."

CAPITOLO IV°
L'ESERCIZIO INDIVIDUALE E COLLETTIVO
DELLE ATTIVITA' AGRICOLE

A) L'IMPRESA FAMILIARE E LA COMUNIONE TACITA FAMILIARE
NELLE ESERCIZIO DELL'AGRICOLTURA.

1) Introduzione.

Il gruppo domestico - questo "ad unam mensam vivere" (per usare le parole di un antico documento salernitano) - ha rappresentato, in lungo arfo di secoli, una realtà irriducibile agli schemi e alla disciplina della legge. Lo Stato si fermava sulla soglia, quasi rispettoso di limiti segnati da un diritto superiore o dall'ordine perenne delle cose. Ma la penetrazione della legge si è fatta mano a mano prepotente ed incalzante: rivendicando dapprima la disciplina del matrimonio; poi, spingendosi nei rapporti tra coniugi, e tra genitori e figli; infine, regolando il lavoro svolto dai membri del gruppo domestico. La prestazione del lavoro - alla cui tutela,

in tutte le forme e in tutte le sedi, si svolge la disciplina dei legislatori moderni - è il fatto storico, che dischiude la famiglia alla presenza della legge. Quando la famiglia si costituisce in organismo produttivo, allora lo Stato non può abbandonarla alle norme consuetudinarie o alla spontaneità dei vincoli affettivi. Occorre giuridificare anche la famiglia, garantire gli interessi dei singoli membri.

Ma al di là di questo regime, necessariamente vincolante e coercitivo, resta - noi crediamo - uno spazio indefinito di rapporti e di esperienze, in cui può svolgersi la libertà e l'autonomia della famiglia. La frontiera tra diritto statale e regole originarie e naturali del gruppo è segnata dall'esercizio di attività produttiva (agricola o commerciale che sia), del lavoro, che - è bene sottolinearlo - esige in ogni caso la tutela rigorosa e protettiva della legge. (1)

N. IRTI - L'ambigua logica dell'impresa f., in Riv.Dir.Agr. 1980; pag. 534.

2) La connessione fra l'esercizio dell'attività agricola e gruppo domestico nel codice civile del 1942.

Già prima dell'entrata in vigore della Costituzione repubblicana, il sistema giuridico italiano aveva avvertito la connessione tra esercizio dell'attività agricola e gruppo domestico. Facciamo un attimo attenzione a due istituti, previsti e disciplinati dal c.c. del 1942: la piccola impresa e le comunioni tacite familiari.

La piccola impresa - definibile, come abbiamo visto, sulla base dell'art. 2083 c.c. come attività economica organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei membri della famiglia - è istituto comune al diritto commerciale e al diritto agrario. Una specifica applicazione dell'istituto si rinviene nel contratto di affitto a coltivatore diretto (previsto dagli artt. 1647 - 1654 c.c.); definito appunto come affitto avente per oggetto "un fondo che l'affittuario coltiva con il lavoro

prevalente proprio e di persone della sua famiglia".

Il c.c. del 1942 non ignora dunque il rapporto tra famiglia ed esercizio dell'attività agricola. E' da precisare tuttavia che il gruppo domestico non viene in rilievo né come soggetto collettivo dell'attività né come insieme di membri dotati di specifici diritti o tenuti ad adempiere specifici obblighi. L'istituto della piccola impresa non designa un a famiglia imprenditrice, cioè un gruppo domestico che svolga, come tale, l'attività agricola: esso serve soltanto a descrivere la dimensione organizzativa di una impresa, che resta individuale. La famiglia non emerge sul piano delle decisioni economiche, non corre il rischio dell'impresa, non è destinataria della disciplina legislativa dell'agricoltura. Essa è soltanto un fattore della produzione organizzato dall'imprenditore, non una comunità organizzatrice e imprenditrice.

Non ci sono norme che provvedano a regolare ob

blighi e diritti dei membri della famiglia, i quali concorrano con il loro lavoro all'esercizio dell'impresa. Né può dirsi che esse si rinverano nella consuetudine, a cui il codice affida la disciplina delle "comunioni ta cite familiari". Con questa formula si indicano, nella tradizione italiana del diritto agrario, collettività più o meno ampie, che gravitano intorno ad un nucleo famili re e che si svolgono, di generazione in generazione, al di fuori del diritto statale. Esse hanno ormai soltanto il fascino delle sopravvenienze storiche e (come tra poco vedremo) il legislatore ne contende, a mano a mano, la disciplina alle norme consuetudinarie.(2)

(2) N. IRTI - op. cit. pag. 526.

3) l'impresa familiare e la comunione tacita familiare.

La c.t.f. sia in base all'abrogato art. 2140, sia in base al nuovo art. 230-bis si fondava e si fonda sul diritto consuetudinario. Si tratta di norme superate, essendo proprie di realtà socio-economiche ormai lontane perpetuate in una tradizione compilatoria che non ha più nessun rapporto o quasi con la vita del diritto. Il fatto che molte raccolte camerali ancora riportino stampati questi usi, minuziosamente descritti, non significa nulla: essi non sono il frutto di verifiche statistiche, che richiederebbero tempi e mezzi rilevanti. Così gli usi, avulsi dalla loro matrice che è la pratica uniforme e costante, diventano un quid estraneo, per la sua fissità, alla mutevole realtà comportamentale: diventano un'astrazione.(3)

(3) A. CARROZZA - Famiglia, impresa e c.t.f. nell'esercizio dell'agricoltura. Riv. Dir. Agr. 1976, pag. 313.

Ma la volontà del legislatore è di conservare nel suo complesso, ossia così come risulta complessivamente dalle fonti non scritte, l'istituto della c.t.f., al quale si riconosce implicitamente il merito di aver saputo armonizzare con tecnica mirabile diritto di famiglia e diritto d'impresa, e di aver saputo "ab interno" risolvere - fino a ieri - il problema della tutela del lavoro nella famiglia e nell'impresa; tutela che richiede di essere perfezionata ed allineata ai valori costituzionali, non di essere ribaltata.

Il vizio di illegittimità costituzionale delle norme consuetudinarie è del resto evidente, non tanto e non soltanto per la mancata previsione di un sistema di garanzie dei diritti dei familiari subordinati al capo - la cui onnipotenza è già stata oggetto di eccezioni di incostituzionalità (4) - quanto in riferimento al tipico

(4) Cfr. Corte Cost. 18 luglio 1973, n. 149, in Riv. Dir. Agr. 1974, pag. 14 e segg.

*trattamento remunerativo dei familiari coadiuvanti nella
impresa, fondato com'esso appare su una presunzione di
inferiorità lavorativa della donna e del minore. (5)

Pur tuttavia questo istituto risulta ancora vi
vo e applicato, come risulta chiaramente dall'importante
sentenza della Corte di Cassazione 14 gennaio 1980, n.337
la quale ha addirittura affermato non solo l'esistenza
dell'istituto della c.t.f., ma la sua ammissibilità an-
che in "un luogo nel quale non siano identificabili usi
locali in materia. Invero, né l'art. 2140 c.c. (vecchio
testo), né l'art. 230-bis (nuovo testo) fanno riferimen-
to agli usi locali; il rinvio è fatto genericamente agli
usi. L'uso generale concerne, di per sé, solo l'esisten-
za della c.t.f., come istituto spontaneo, come organizza-
zione economica fondata sull' "affectio familiaris", diret

(5) Su questo aspetto cfr. A. GRAZIANI - l'impresa fami-
liare nel nuovo diritto di famiglia: prime considerazioni
In Nuovo Dir. Agr. 1975, pag. 199 e segg.

ta al fine essenziale di mantenere la reciproca assistenza economica e spirituale dei componenti mediante il mantenimento in comunione non solo dei beni originari o sopravvenuti, ma anche del tetto, della mensa, del lavoro e degli interessi; e l'esistenza di questo principio generale consuetudinario emerge chiaramente dalla enucleazione che la dottrina e la giurisprudenza hanno potuto effettuare, nel corso degli anni, dei requisiti fondamentali dell'istituto. I quali requisiti sono stati appunto identificati nell'appartenenza dei partecipanti ad una stessa famiglia; nella convivenza effettiva con comunione di tetto e di mensa; nell'esistenza di un patrimonio comune ossia di un nucleo patrimoniale indiviso (sia originario che costituito successivamente per comune acquisto od apporto dei singoli partecipanti); nell'esplicazione da parte di tutti i partecipanti di un'attività lavorativa, a seconda delle capacità fisiche e tecniche di ognuno, correlata direttamente con i beni usufruiti in

comune; nell'esistenza di un capo (di norma il capofamiglia) che ordina e dirige tutta l'organizzazione del gruppo; nell'assenza di obbligo di rendiconti ed in genere di formalità; nel diritto di ognuno dei partecipanti di trarre dall'attività lavorativa esplicata in comune il necessario per il proprio sostentamento; nell'assistenza prestata dal gruppo a quelli dei suoi componenti che temporaneamente o definitivamente non siano in grado di esplicare attività lavorativa; infine; nella parità di trattamento tra i vari partecipanti, esplicatesi concretamente, appunto, nella comunione di tetto e di mensa, che fa sì che il regime di vita dei vari membri sia sostanzialmente uguale. In altri termini, deve ritenersi che l'istituto della c.t.f. in agricoltura corrisponda ad un uso generale, ad una consuetudine valida per tutto il territorio nazionale; mentre agli usi locali deve far ricorso solo per dedurre la disciplina concreta, spicciola, dell'istituto stesso, in relazione, ad es. alle modalità della sua co-

stituzione , alla disciplina dei conferimenti e degli acquisti; alla disciplina dello scioglimento, ai poteri dei suoi componenti ecc." (6) (7).

La legge di riforma del diritto di famiglia nel disciplinare, all'art. 230-bis, la c.t.f. nell'esercizio dell'agricoltura, dichiara privi di ogni efficacia vincolante tutte quelle norme consuetudinarie contrarie alla norma stessa. (ciò a differenza di quanto stabilito dall'art. 2140 c.c. per il quale, come è noto, la disciplina dell'istituto era interamente demandata agli usi.).

Ciò vuol dire che sono nulle le norme consuetudinarie che sostengono la superiorità gerarchica del

(6) Nello stesso indirizzo: Corte d'Appello di Milano 23 giugno 1978: "nella c.t.f. in a. è essenziale una intrinseca e sostanziale struttura associativa, caratterizzata dalla cooperazione nell'attività di lavoro e dalla formazione di un patrimonio comune. (...)"

(7) Cfr. GIORGIANNI PARLAGRECO PALERMO - La comunione tacita familiare. Roma 1971. Un acuto esame degli usi in materia attraverso le raccolte camerale delle diverse regioni.

20

capofamiglia sugli altri partecipanti, degli uomini sulle donne e i minori; che abilitano il solo capofamiglia a prendere decisioni sulle sorti dell'impresa, decisioni cioè di straordinaria amministrazione, ecc.

La vecchia c.t.f. ben si attagliava a quella struttura familiare che in Italia era quasi del tutto sopravvissuta sino alla riforma del 1975. Invero, limitando l'esame solo alla struttura della famiglia prevista dal codice del 1942, non può negarsi che questa favoriva l'unità del nucleo, piuttosto che la tutela della personalità del singolo, e tale preferenza si manifestava in un nucleo gerarchicamente organizzato, che imprimeva alla f. una struttura patriarcale, per cui il potere gerarchico incideva su tutti quei componenti che, anche indirettamente, facevano parte della stessa.

La dichiarata incapacità della moglie, ad esempio, ad amministrare od alienare i beni della comunione era, per il legislatorè, il mezzo più idoneo a tutelare

l'unità familiare, a danno, oltre che dell'uguaglianza sostanziale, anche di quella formale. Ed è proprio la ricerca di tale uguaglianza, anche a discapito dell'unità che ha fatto sì che la riforma scorgesse nella comunione il proprio fulcro.

Ad incrinare l'equilibrio realizzato tra struttura gerarchica familiare e c.t. nell'esercizio dell'agricoltura, incombeva il dettato costituzionale il quale indubbiamente conteneva, come abbiamo visto, i presupposti per la modifica radicale della compagine familiare testé esaminata.

L'introduzione della legge sull'adozione speciale e dello scioglimento del matrimonio o della cessazione degli effetti civili, sebbene possano porsi come logiche conseguenze dell'adeguamento dell'istituto familiare al dettato costituzionale e valide, anche se non perfettamente organiche, premesse del nuovo diritto di famiglia, seguivano, prima ancora della riforma del 1975,

La fine di quella drastica protezione dell'unità familiare che, come visto, la pregressa normativa aveva strenuamente difeso.

La "ratio" della famiglia creatasi dal dettato della riforma, si muove innegabilmente su basi nuove e in completa antitesi a quella del 1942. Si è data infatti, preminenza alla tutela del singolo componente a detrimento di quella unità pregressa ed abbandonando completamente l'ancestrale logica patriarcale. Infatti, la norma prevede la possibilità che il consorzio familiare, inteso espressamente in senso lato, possa gestire attività economica; il nuovo istituto, però presuppone una famiglia non intesa come semplice aggregazione dei singoli componenti, portatori ciascuno di un autonomo centro di interessi, ma, bensì, come coesione dei singoli elementi in un contesto organico ed unitario per il raggiungimento dei comuni interessi economici e familiari. Tale coesione viene a realizzarsi mediante la dipendenza gerarchica,

almeno per gli atti di ordinaria amministrazione, dallo organizzatore dell'attività economica nei confronti del quale deve farsi riferimento per la computazione dei gradi di parentela e affinità.

Sembra emergere a questo punto, una difficoltà di inserimento di tale previsione nell'ottica della nuova famiglia. Infatti, se per un verso il legislatore ha realizzato chiaramente un nuovo contesto familiare ove la aggregazione dei componenti della f., inteso in senso gerarchico, è stata completamente eliminata, per altro verso ha espressamente previsto un istituto che necessariamente dovrebbe muoversi in un consorzio familiare che oggi è stato abbandonato. Ed invero, se la c.t.f. nell'esercizio dell'agricoltura, per come abbiamo esaminato, rispondeva alla "ratio" della famiglia del '42, se rapportiamo tale c.t. alla luce della riforma, la stessa non potrà essere conforme al nuovo modello di famiglia. (8)

(8) G. AMENTA - Dalla comunione tacita familiare nello ./.

L'art. 89 della nuova legge sancisce dunque la fine della c.t.f. così come ci è stata tramandata dagli usi?

La previsione pessimistica, che nasce dall'analisi puntuale della norma, potrà forse - ed è da augurarsi, almeno se si ritiene che l'istituto conservi ancora una sua funzione - essere superata dai pratici aggiustamenti che la realtà sa indicare.

./.. esercizio dell'agricoltura all'impresa familiare.
In Rivista di Diritto Agrario 1978 pag. 639 e segg.

Comunque, la nuova norma pone problemi interessanti in materia di organizzazione interna della c.t.f. tradizionalmente imperniata sulla figura del capo e alla quale partecipavano gli altri membri con diverse mansioni, ma tutti nella qualità di meri ausiliari: in base a questa organizzazione imprenditore era il capo, gli altri una sorta di ausiliari.

Oggi invece è la famiglia "il soggetto collettivo titolare dell'impresa familiare" (9). Si tratta di vedere se oggi restano al suo interno quei rapporti gerarchici propri della c.t.f.

Le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 230^{bis}, secondo cui "le c.t.f. nell'esercizio della agricoltura sono regolate dagli usi che non contrastano con le precedenti norme", e che sostituisce l'art. 2140 c.c. avrogato dall'art. 205 della riforma sul

(9) A. FARLACCHIO - Regime patrimoniale dell'impresa familiare con particolare riferimento all'esercizio dell'agricoltura - in Leggi e Decreti di Interesse agrario, giugno 1975, XXII

diritto di famiglia, ha un profondo significato perché indica la volontà del legislatore di superare definitivamente, in nome dei principi di uguaglianza e di democrazia, tutti gli usi che avevano perpetuato antiche divisioni gerarchiche.

Ciò non vuol dire che il "capo" perde tutte quelle funzioni tradizionalmente attribuitagli dagli usi. Determinati poteri conservano una ragione d'essere ed una compatibilità anche in un ordinamento paritario: il potere di rappresentare la comunione, di coordinare l'attività quotidiana, il potere di distribuire il lavoro, ecc. possono ancora essere esercitati da un unico soggetto - ma anche più di uno - scelto per la sua autorevolezza e per la sua competenza, senza che per questo acquisti una posizione preminente, avendo infatti la stessa posizione giuridica degli altri componenti. (10)

(10) GRAZIANI - op. cit. pag. 220.

b) Le società agricole: le scritture contabili.

L'art. 2136 sancisce nella prima parte che le norme relative all'iscrizione nel registro delle impr. non trovano applicazione per gli imprenditori agricoli. La ratio dell'esenzione risiede nel fatto che il patrimonio aziendale è quasi esclusivamente immobiliare, il credito ha caratteristiche proprie e proprie garanzie, le persone di cui l'imprenditore si avvale nella gestione dell'impresa sono conosciute così come sono determinati e conosciuti i poteri che a ciascuna competono, sicché mancherebbero gli stessi presupposti di fatto per estendere all'impresa agricola quelle forme di pubblicità che sono peculiari alle imprese a prevalente carattere mobiliare.

L'esenzione però non è assoluta in quanto l'ultima parte dell'art. 2136 richiama espressamente il disposto del successivo art. 2200, a mente del quale tutte le società, con la sola esclusione della società semplice (nella cui forma non possono essere sfruttate le soc. commerciali) sono seggette all'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese, anche se non esercitano un'atti-

vità commerciale. L'assunzione di una forma tipicamente commerciale, ovvero sia la costituzione di un'impresa collettiva secondo uno dei tipi societari storicamente sorti e positivamente previsti come necessari per l'esercizio di attività commerciali e solo fatti coltativi per le altre attività, (1) determina in tal modo una parziale estensione all'impresa agricola di regole ed istituti caratteristici delle imprese commerciali. (2) Questa estensione riguarda ^{non} se solo l'iscrizione nel registro delle imprese ma si manifesta anche con l'obbligo della tenuta delle scritture contabili. Con queste si definiscono i documenti contenenti la rappresentazione simbolica, vale a dire in termini monetari e, anche, quantitativi, dell'attività d'impresa e dei suoi risultati documentati che, ai sensi dell'art. 2214 c.c. l'imprenditore di cui all'art. 2082

1) Si veda fra gli altri Oppo, "Materia agricola e forma commerciale" che parla espressamente di forme commerciali nell'esercizio di attività economiche.

2) Si veda anche Alessandro Nigro, "Trattato di diritto commerciale..."

è obbligato a tenere, secondo certi criteri e secondo certe formalità.

La disciplina fornita dall'art. 2214 e da altre disposizioni in materia sparse nello stesso codice civile e in altre leggi speciali è senza dubbio disorganica e lacunosa; d'altra parte, la dottrina ha sempre mostrato poco interesse per il tema delle scritture contabili limitandosi ad approvare profili e momenti particolari; comunque per quei tipi di società regolate dal capo III e seguenti del titolo V del libro V, che esercitano una attività agricola, la dottrina è pressoché concorde nella loro soggezione all'obbligo della tenuta delle scritture contabili, (3) divergono solamente in

3) Si noti al proposito Becchini "La tenuta della contabilità in agricoltura e la direttiva Cee sul finanziamento alle aziende agricole" in *Foro it.* 1967 V, attuando una direttiva comunitaria si viene a prescrivere (L. 9 maggio 1975 n. 153) per gli imprenditori agricoli la tenuta di idonea contabilità quale condizione necessaria per godere di talune provvidenze ed incentivi.

Mentre per tutte quelle società che non sono strutturate in forma societaria e che hanno per oggetto un'attività diversa da quella commerciale la dottrina è pressochè concorde nell'applicare le norme relative alla società semplice.

b) Le società agricole: il fallimento.

L'art. 1 della legge fallimentare stabilisce che le procedure concorsuali si applicano solo agli imprenditori che esercitano una attività commerciale. Se al momento della formulazione della legge non sussistevano problemi concreti al riguardo, oggi è indubbio riscontrare una divergenza all'interno della dottrina e della giurisprudenza; infatti finchè l'agricoltura si manteneva nelle sue forme primitive non poteva sorgere questione: ma oggi è noto che l'agricoltura si è altamente industrializzata, onde i confini con l'attività commerciale si sono fatti più incerti.

Opinione di alcuni è che in codice vigente si sia arrestate a mezza strada; infatti all'estensione della pubblicità commerciale (artt. 2200, 2214) a qualsiasi società di tipo commerciale, ancorchè ad oggetto agricolo, non è seguita quella piena

ordine alla giustificazione di questa estensione. Alcuni infatti accentuano il collegamento, sul piano letterario e sistematico, fra tenuta delle scritture contabili e iscrizione nel registro delle imprese, cui tutte le società di tipo commerciale sono obbligate, indipendentemente dall'esercizio e meno di attività commerciali.

Altri invece, sottolineano piuttosto la indispensabilità della contabilità quale elemento della struttura stessa della società(4).

Per quanto riguarda invece l'imprenditore agricolo, di cui all'art. 2135 e quindi l'impresa agricola la legge è estremamente chiara nel dispensarlo dall'obbligo di tenere le scritture contabili; La legge infatti sancisce l'obbligo di tenuta di queste unicamente a chi esercita un'attività commerciale. Tale esenzione è avvalorata anche dall'art. 2136 c.c. che dichiara la non applicabilità delle norme relative alla iscrizione del registro delle imprese agli imprenditori agricoli.

4) Vedi fra gli altri Massimo Bione "Trattato di diritto commerciale..."

commercializzazione dell'impresa a tutti gli effetti sostanziali:
anche se soggetta a registrazione, l'imprenditore agricolo sfugge
al fallimento e alle altre procedure concorsuali (5).

A riguardo questi sostengono di estendere le procedure
concorsuali anche alle società per azioni aventi l'agricoltura
come oggetto della loro attività, in quanto il modo in cui queste
svolgono l'attività agricola è a carattere prevalentemente indu-
striale con l'ausilio quindi di impianti e attrezzature che
comportano l'impiego di notevoli capitali (6). Considerando inoltre
che queste società possono usufruire di particolari forme di cre-
dite (7), certamente non tipiche di una attività agricola, si reputereb-

5) Si noti Oppo "Materia agricola e forma commerciale": in un passo
del suo scritto si legge "lo stesso imprenditore dichiara che le
esigenze della propria impresa eccedono dalle esigenze e dalla di-
sciplina dell'impresa agricola ordinaria" cioè che è sufficiente garan-
tire che "la commercializzazione dell'impresa non avverrà in contrasto
con le sue esigenze reali."

be necessaria questa estensione (già prevista negli ordinamenti di altri paesi) al fine di una maggior tutela dei terzi creditori e di chiunque abbia particolari interessi inseriti nell'impresa.

Coloro che invece appoggiano l'attuale impostazione della legge fallimentare rispondono che il carattere industriale delle società agricole non giustifica questa estensione perchè il modo con cui viene svolta l'attività in agricoltura si evolve nel tempo e si modifica a seconda del luogo in cui viene svolta.

Per quanto poi riguarda il piccolo imprenditore agricolo il problema non sussiste perchè le disposizioni della legge sono tassative in quanto l'art. 2221 c.c. li esclude dalla procedura fallimentare senza distinguere il piccolo imprenditore agricolo da quello commerciale.

6) Si veda anche Salvatore Satta "Diritto fallimentare".

7) Vedi nota 3.

gli studenti che hanno partecipato al seminario:

AGAZZI MARIA GRAZIA (FERRARA)

CHERUBINI PATRIZIO ETTORE (REP. SAN MARINO)

ESPOSITO PAOLA (ASCOII PICENO)

GAMBINI ANNACHIARA (Bologna)

GANDOLFI STEFANO (BOLOGNA)

MAZZONI GIOVANNI (CESENA)

MONTI ANTONELLA (BOLOGNA)

NINI MAURO (RIMINI)

ORSI MARINA (BOLOGNA)

SETTIMI DANIELA (BOLOGNA)

SGUBBI GABRIELE (BOLOGNA)

TERZI PATRICE RAFFAELA (BOLOGNA)

UGUCCIONI MARCO (BOLOGNA)

VENTURI LAURA (BOLOGNA)
